



COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 136 del 25-11- 2023	OGGETTO: Approvazione piano del fabbisogno di personale triennio 2024-2026.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di novembre alle ore 11:30, nella sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
FABRIZIA PECUNIA	SINDACO	Presente
VITTORIA CAPELLINI	VICE SINDACO	Presente
MARCO BONANINI	ASSESSORE	Presente

Presenti 3
Assenti 0

Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE PAOLO VALLER.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di G.C. n. 136 del 25-11-2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 25.05.2019, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del D.LGS. 267/2000;
- in data 07.09.2019, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata della stessa;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

Richiamato altresì l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che *“In sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.*

135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

Dato atto che la dotazione organica deve essere pertanto coerente con il programma del fabbisogno, e non può prevedere posti vacanti dei quali non sia prevista la copertura, neanche a tempo determinato, nel triennio;

Vista la dotazione organica allegata sub “A” ;

Visto l’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ;

Visto il comma 2 dell’articolo 33 del predetto decreto-legge n. 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce : *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio....”*

Visto il D.P.C.M. – Dipartimento della Funzione pubblica del 17 marzo 2020 avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”*, il quale a decorrere dal 20/04/2020 ha definito i parametri per il calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali secondo la disciplina prevista dall’articolo 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 ;

Vista la tabella allegata sub “B” avente ad oggetto il calcolo delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 12 del 29/04/2023 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2022, i cui dati sono stati inoltrati alla BDAP in data 08/05/2023 ed acquisiti con esito positivo nella stessa data con numero protocollo 111183;

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento sub “B” dalla quale risulta che l’incidenza della spesa di personale risultante dall’ultimo rendiconto approvato (2022) rispetto alla media delle entrate correnti del triennio 2020-2022 al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata (2022) risulta inferiore al valore soglia per classe demografica, in quanto si attesta al 13,17% rispetto al valore soglia del 28,60% ;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del predetto D.P.C.M. 17/03/2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate

correnti non superiore al valore soglia per classe demografica, pari nel caso di specie all'incremento del 15,43%, delle entrate correnti, e cioè ad € 667.193,52;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del predetto D.P.C.M., fatto salvo dall'art. 4 comma 2, in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, i comuni possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale della Tabella 2 del medesimo decreto che, in relazione alla fascia demografica di appartenenza del Comune di Riomaggiore (comuni da 1.000 a 1999 abitanti), prevede per l'anno 2024 una percentuale del 35% delle spese di personale anno 2018, pari ad € 182.899,08;

Dato atto che per l'anno 2024 la spesa riferita alle nuove assunzioni proposte nel piano del fabbisogno di personale risulta la seguente:

Nuovi dipendenti	Livello Economico	comp.fisse ¹	comp access.	oneri ente	Totale
n. 01 Comandante Polizia Municipale al 50% in convenzione da altro Ente	D1	18.407,53	€ 8.000,07	€ 2.893,41	€ 29.308,01
n. 06 Agenti Polizia Municipale per mesi 6	C1	83.297,32	1.492,56	41.211,32	126.001,20

¹ Rimborso al Comune capo convenzione

Dato atto che la spesa potenziale per la complessiva dotazione organica (comprensiva di tutti posti, coperti e vacanti) Comune di Riomaggiore, al netto del contributo del Parco Nazionale Cinque Terre destinato alle spese per le assunzioni dei vigili stagionali, risulta pari a € **544.308,46** come da Tabella allegata sub "C";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati da parte dei Responsabili dei relativi servizi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. ed il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la rimodulazione della dotazione organica del personale dipendente del Comune di Riomaggiore, quale risultante dalla Tabella allegata sub "A", dalla quale risultano n. 19 posti, di cui per l'anno 2024 n. 12 coperti e n. 09 vacanti;
- 3) Di prendere atto della determinazione delle capacità assunzionali dell'Ente, in base ai parametri di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e s.m.i., e di cui al D.P.C.M. Funzione pubblica 17/03/2020, così come risultante dalla Tabella allegata sub "B";
- 4) Di approvare il piano delle assunzioni 2024 così articolato:

a) personale da assumere a tempo indeterminato

Assunzione in comando anno 2023	Livello Economico	
n.01 Comandante 50% Polizia Locale	D1	Da autorizzare
n.6 Agente Polizia Locale a tempo det. (mesi sei).	C1	Da autorizzare

5)Di dare atto che la spesa potenziale per la complessiva dotazione organica rimodulata (ossia comprensiva di tutti i posti, coperti e vacanti) al netto del contributo del Parco Nazionale Cinque Terre destinato alle spese per le assunzioni dei vigili stagionali, risulta pari a € **544.308,46** come da Tabella allegata sub “C” ;

6)Di dare atto:

- che non vi sono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;
- che le assunzioni come sopra programmate saranno effettuate nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali;

7)Di dare atto che gli stanziamenti di spesa collegati alle nuove assunzioni di personale trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026 ;

8)Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza Locale per la prevista autorizzazione di competenza.

Con separata unanimi favorevole votazione

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l'urgenza a procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. N.267/2000

Pareri

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 15-11-2023

Il Responsabile del servizio interessato
PAOLO VALLER

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 15-11-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
PAOLO VALLER

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
FABRIZIA PECUNIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO VALLER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15-01-2024

per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì, 15-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO VALLER

MESSO COMUNALE
Luca Folegnani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

√ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO VALLER
